

Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 55 del 2018


OGGETTO N. 3	Definizione della controversia XXX contro Vodafone Italia XXX
---------------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Marco Mazzoni	X	
Membro: Maria Mazzoli	X	
Membro: Stefania Severi	X	

Presidente: Marco Mazzoni

Estensore: Beatrice Cairoli

Il Verbalizzante: Monica Cappelli



Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

Definizione della controversia XXX contro Vodafone Italia XXX

(GU14 N. XXX/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA

nella riunione del 13 settembre 2018,

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3”*;

VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell’Umbria n. 7 dell’11 giugno 2015, concernente l’approvazione del *“Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*, di cui all’articolo 9 della l.r. n. 28/2015;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;


VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”* (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”*;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante *“Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481”* (di seguito Regolamento Indennizzi);



Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata del 24 novembre 2017 (prot. n. XXX/18), con la quale la società XXX, con sede in via XXX – XXX, ha chiesto al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Italia XXX.;

VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del presente procedimento;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Consigliere Delegato;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al codice cliente XXX nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) in data 6 ottobre 2017 il Tribunale di Terni emetteva decreto con cui ingiungeva alla società XXX il pagamento di euro 5349,83 oltre a spese a favore dell'operatore Vodafone;
- b) la somma richiesta è relativa a servizi telefonici inerenti il contratto n. XXX, mai richiesto e mai attivato;
- c) con querele del 26/07/2017 e 22/11/2017 venivano disconosciuti sia il contratto che la firma sul contratto.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- I) sospensione del decreto ingiuntivo n.XXX /2017;
- II) annullamento delle somme chieste dall'operatore;
- III) risarcimento del danno.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore rappresenta in sintesi quanto segue:


- a) la richiesta risarcitoria non può trovare riscontro in quanto esula dalle competenze del Corecom;
- b) la denuncia di disconoscimento non è stata gestita poiché mancante delle utenze disconosciute;
- c) il XXX non è presente nei gestionali, né come referente né come delegato della società. Il delegato risulta essere il sig. XXX e il referente aziendale che ha firmato il contratto il sig. XXX.

In base a tale rappresentazione, l'operatore chiede il rigetto delle richieste di parte istante.

3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione

La domanda è improcedibile per le motivazioni che seguono.

Il Regolamento in materia di risoluzione delle controversie (delibera Agcom n. 173/07/CONS), all'articolo 14 comma 2, prevede espressamente che il procedimento di definizione della controversia non può essere promosso "qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria" e il par. III.1.1 delle Linee Guida (del. Agcom n. 276/13/CONS), precisa che il rito amministrativo non è obbligatorio, ma alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale e statuisce che l'accertamento della litispendenza davanti alla Magistratura deve condurre ad una pronuncia di improcedibilità della domanda. Per consolidato orientamento della giurisprudenza, anche recente (tra le altre, Cass. Civ. Sez. I, n. 18564/2015, Cass. Civ., ord. n. 6511/2012, *cit.*), inaugurato dalla pronuncia della Corte di Cassazione,



Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

SS.UU., 1 ottobre 2007, n. 20596, per determinare il momento in cui si verifica la pendenza, occorre riferirsi al momento del deposito del ricorso. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, al momento del deposito dell'istanza GU14, in data 24 novembre 2017, il Decreto ingiuntivo (N.R.G. XXX/2017 del 6 ottobre 2017) era già stato emesso dal Tribunale di Terni.

La causa incardinata presso l'autorità giudiziaria è dunque antecedente al deposito del formulario GU14, pertanto l'istanza è improcedibile.

Nulla può essere disposto in ordine alle spese di procedura a favore dell'istante, dato che non è stata accertata alcuna responsabilità in capo all'operatore.

Udita la relazione

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata dalla società XXX, con sede in via XXX – XXX, nei confronti dell'operatore Vodafone Italia XXX, per i motivi sopra indicati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del CO.RE.COM e dell'Autorità (www.agcom.it).

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Avv. Rosalba Iannucci)